Servizio di formazione degli esponenti delle comunità religiose presenti in Italia che hanno stipulato intese con lo Stato
III Modulo

MODALITA' D'ESSERE ISTITUZIONALE DEL FATTO RELIGIOSO

(II parte)

Ravenna 20 Maggio 2017

Prof. G. D'Angelo – Dott.ssa C. Elefante
gdangelo@unisa.it - celefante@unisa.it

OPEROSTI
(*Osservatorio sulla proprietà ecclesiastica e regimi ordinari e speciali dei trasferimenti immobiliari e finanziari*)
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Salerno

RICONOSCIMENTO ex Legge 1159/1929
"Culti ammessi"

L.1159/29

Figlia di un contesto istituzionale e normativo affatto diverso:

Dalla tolleranza alla libertà eguale per tutti.

1) Stato autoritario

2) Religione di Stato

CULTI AMMESSI

Art.1

Sono ammessi nel territorio della Repubblica culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero

Attuale inapplicabilità

Art.19 Cost.

- No principi religiosi;
- No ordine pubblico.

Art.2

Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri.
Essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali.
Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale

- Riconoscimento personalità giuridica;
- Erezione in ente morale

Può riguardare:

- la confessione;
- l'ente esponenziale;
- gli enti e le associazioni ad essa collegata.

- Istituti
- Enti
- Associazioni
- Fondazioni

Non necessariamente riti

Parere Consiglio di Stato 1984

PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO
Regio Decreto 289/1930

Art.10: → DOMANDA → lo STATUTO deve contenere:

- Scopo
- Organi dell' amministrazione
- norme di funzionamento
- Mezzi finanziari

DOMANDA → Direzione Generali Affari dei Culti
Circolare n.111 del 1998

Possono fare richiesta gli Enti facenti capo a confessioni che hanno stipulato o vogliano stipulare intese con lo Stato Italiano

Domanda in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata alla **Prefettura** nella cui provincia ha sede l'Ente e deve indicare:

- denominazione e sede;
- indicazione della natura giuridica dell'Ente;
- elenco della documentazione allegata.

Documentazione richiesta:

1) Atto costitutivo e statuto redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. L'atto costituivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa.

2) Relazione sui principi religiosi cui l'Ente si ispira e sulle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti: se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia prevista la figura del ministro di culto, l'eventuale autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle eventuali sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili e la consistenza numerica dei fedeli.

3) Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (copia): la disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (es. contratto di locazione).

4) Prospetti economici con l'indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.

5) Dichiarazione di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.

6) Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia (può essere certificata).

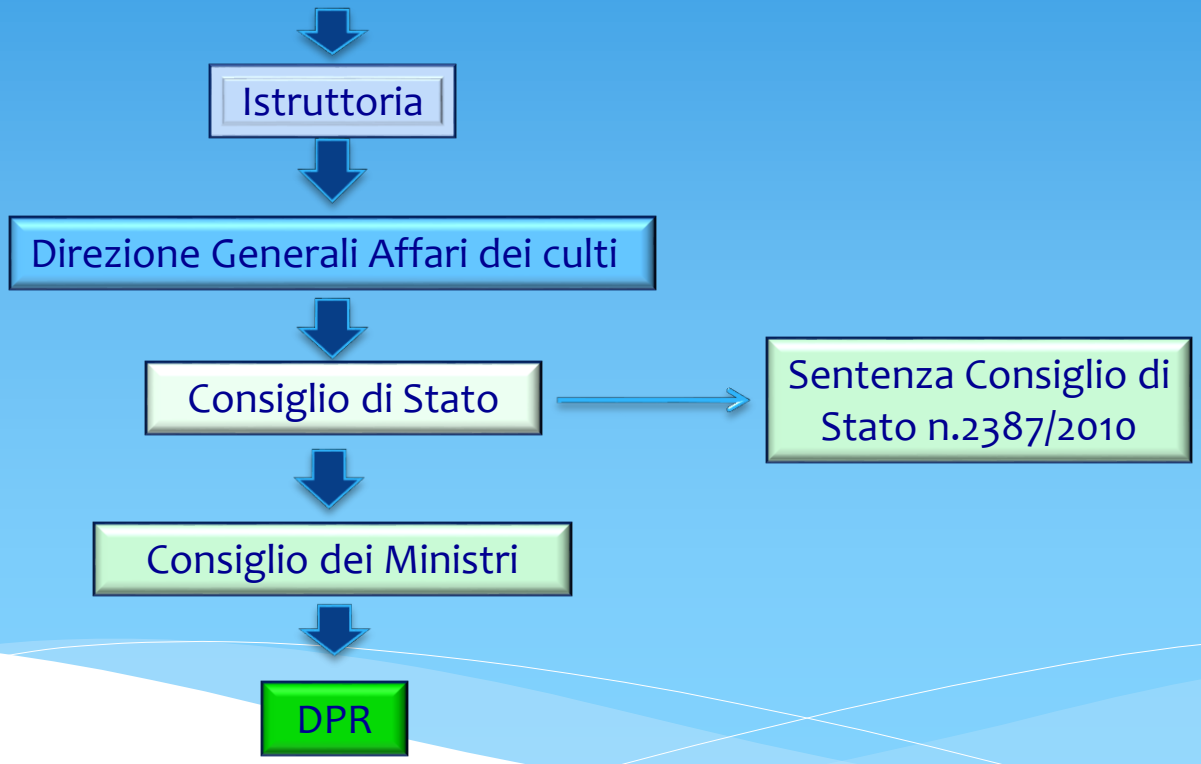

SOGGETTI "A RELIGIOSITA' INDIRETTA O MASCHERATA"

Attività extra-ecclesiastiche

- Fine religioso o di culto
- Carattere ecclesiastico

SOGGETTI RELIGIOSI

Attività religiose culturali

Attività diverse

Altre finalità non religiose

Terzo settore

associazioni

comitati

fondazioni

Forme giuridiche speciali

Impresa - Società (compatibilità)

I SOGGETTI RELIGIOSI NEL SOCIALE
Attività extra-ecclesiastiche

1. Tradizionale monopolio statale in tema di servizi sociali

↓

Welfare State

2. Progressivo superamento (democrazia, partecipazione, sussidiarietà ex art. 118,4 Cost.)

→ Terzo settore: Solidarietà sociale e gratuità

3. Progressivo superamento (democrazia, partecipazione, sussidiarietà ex art. 118,4 Cost.)
   - Quanto alle attività (settori di attività)
   - - Quanto alle norme (oggettive e soggettive)

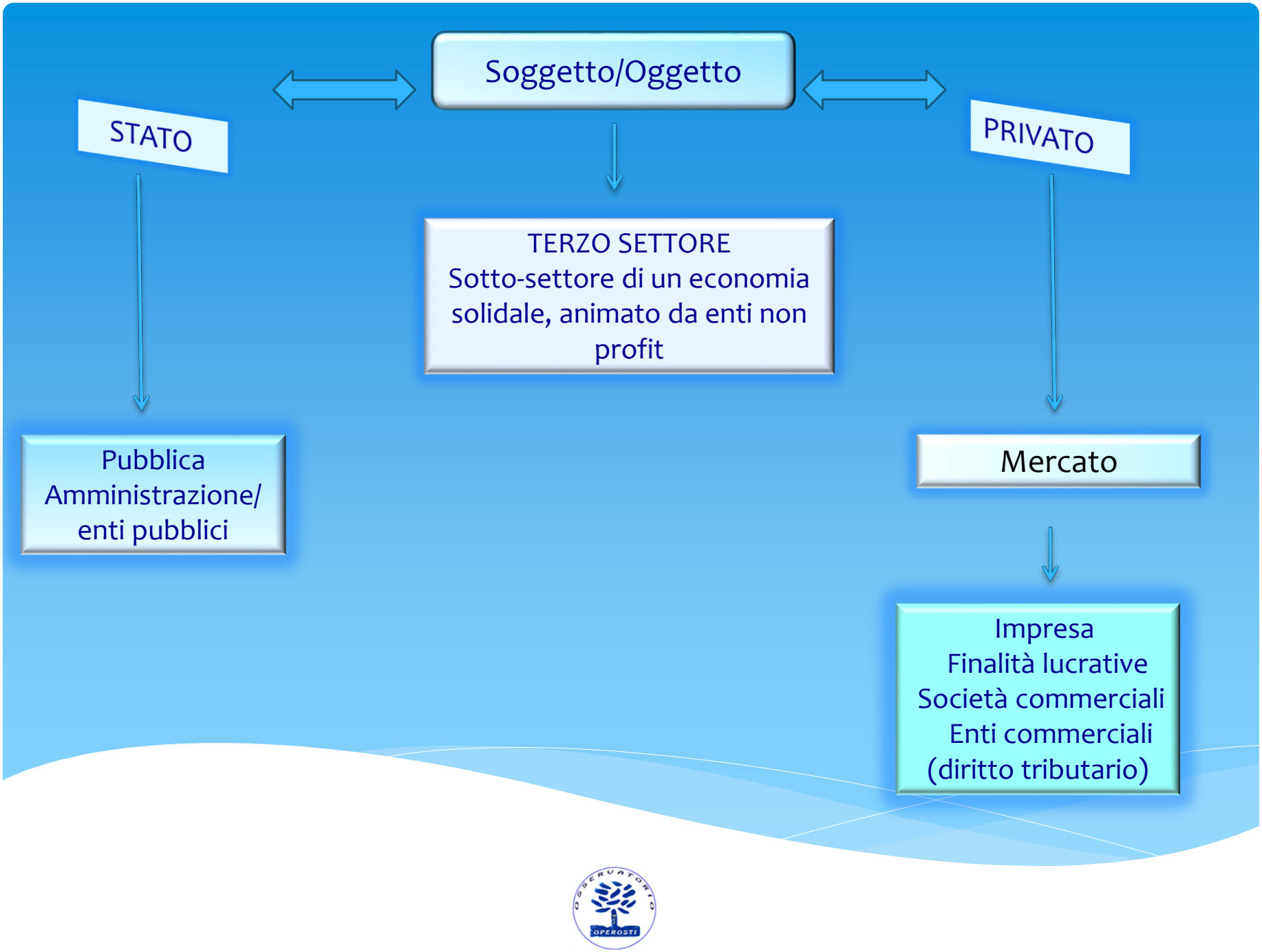
Soggetto/Oggetto
STATO
PRIVATO
TERZO SETTORE
Sotto-settore di un economia solidale, animato da enti non profit
Pubblica Amministrazione/ enti pubblici
Mercato
Impresa
Finalità lucrative
Società commerciali
Enti commerciali
(diritto tributario)

ENTI NON PROFIT

Sono soggetti di natura privata che perseguono finalità solidale (no lucro) di interesse collettivo (attività di interesse generale).

CODICE CIVILE
Artt. 12-42

Enti non Commerciali:

- Associazioni
- Fondazioni
- Comitati

ONLUS
Categoria tributaria

LEGGI SPECIALI

Organizzazioni di volontariato:
- ONG
- APS
- ASD

Impresa sociale